MISURE URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA, DI FORMAZIONE DEI MEDICI, DI FARMACOVIGILANZA E DI EDILIZIA SANITARIA

Art. 3

I fondi riservati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, per la formazione specifica in medicina generale, sono utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, e per fare fronte agli oneri connessi ai predetti corsi. L'importo delle borse di studio e' pari a quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dedotto il premio dell'assicurazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione. All'onere di lire 75 miliardi, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede con le disponibilita' gia' accantonate sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

Versione in vigore dal 8 giugno 1993, non più in vigore dal 8 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, di formazione dei medici, di farmacovigilanza e di edilizia sanitaria
Estremi	Decreto-legge 7 giugno 1993, n. 179
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-di-179-1993/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it